



TRIBUNALE DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al numero 18-1/ 2022 R.G. promossa da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] giusta procura in atti

nei confronti

della massa dei creditori

Con decreto *ex art. 70*, primo comma, CCII emesso l'11.11.2022 questo giudice ha dichiarato ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC lo comunicasse a tutti i creditori, assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, decorso detto termine, previamente sentito il debitore, nei successivi 10 gg depositasse apposita relazione in PCT onde riferire in merito alle osservazioni ricevute e proporre eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

In data 16.12.2022, il legale della proponente ha depositato in PCT la relazione del dott. Paolo Caselli, investito delle funzioni di OCC, contenente le modifiche apportate al piano in relazione alle *osservazioni* ricevute.

*

Il piano di ristrutturazione dei debiti di [REDACTED] deve essere omologato con le modifiche apportatevi dall'OCC, sentita la debitrice, il 16.12.2022.

I. Gli adempimenti disposti con decreto dell'11.11.2022 risultano compiutamente assolti dall'OCC come emergente dalla documentazione allegata alla relazione.

Non risultano pervenute all'indirizzo PEC dell'OCC osservazioni alla proposta, bensì una missiva della [REDACTED] con la quale la banca ha comunicato l'esistenza di un ulteriore credito di € 1.471,29 derivante da un affidamento regolato in c/c e revocato.



La debitrice ha prontamente confermato l'esistenza di tale debito proponendo l'allungamento del piano in misura necessaria a coprirlo, alle stesse condizioni degli altri debiti già indicati; giova evidenziare che la percentuale di soddisfo proposta a tutti i creditori, pari al 40%, corrisponde, relativamente alla posizione di cui sopra, a € 588,52, laddove la rata mensile del piano di ristrutturazione proposto dalla sovraindebitata ammonta a euro 465,00.

Esclusa l'inquadrabilità della dichiarazione suddetta nel novero delle "osservazioni al piano", mette conto rilevare che il fido risulta revocato in data 24.11.2022, ovvero in costanza di procedura, sicché l'omessa menzione dello stesso nella proposta iniziale non appare iscrivibile nell'ambito della mala fede o della frode, rilevanti agli effetti dell'art. 69 CCII.

D'altronde, in sede di proposta, la debitrice si era espressamente impegnata a pagare tutti quei creditori *non conosciuti ma il cui diritto sia legalmente sorto antecedentemente alla data di presentazione della proposta*, nelle medesime percentuali previste per i creditori nominativamente indicati, come accaduto nel caso concreto.

Per altro verso, in ragione della natura del rapporto e, quindi, della sua variabilità nel tempo (in relazione all'importo dell'affidamento in concreto utilizzato), reputa questo giudice che si trattasse di una esposizione debitoria fluida, come tale non idonea ad incidere sulle valutazioni già svolte nel decreto dell'11.11.2022 in punto di assenza di colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento (punto n.5 del decreto), valutazioni non fatte oggetto di alcuna osservazione critica da parte dei creditori, valutazioni che devono intendersi qui richiamate *per relationem*.

L'OCC ha provveduto ad aggiornare il quadro della debitoria complessiva anche alla luce delle precisazioni ricevute successivamente alla relazione integrativa del 7.11.2022, con riferimento al rapporto basato su carta di credito rateale rilasciata dalla [REDACTED] anch'esso per sua natura suscettibile di variare nel tempo - addivenendo a quantificarla nell'ammontare complessivo di 70.549,69 (in luogo di quello già indicato di € 67.901,13), a cui corrisponderebbe un impegno di spesa, oggetto del piano di ristrutturazione, di € 28.219,88 (in luogo di quello indicato in € 27.160,45), pari al 40% della esposizione totale attualizzata.

L'OCC ha concluso che *anche tenendo fermo l'importo della rata proposto nel piano presentato, pari a euro 465,00 mensili, lo stesso mantiene i requisiti di fattibilità e sostenibilità già indicati nella prima relazione presentata*, ed ha proposto un allungamento dell'arco di durata del piano da 83 mesi a 87 mesi, con una prima rata di € 465,44, le successive 85 d'importo costante, pari a € 465,00, ed un'ultima rata di € 129,44.

II. I presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto *ex art. 70, primo comma, CCII*, sicché, in assenza di osservazioni, questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.



III. Tenuto conto dell'età della proponente (nata il 13.3.1972), dell'assenza di pendenze fiscali e/o previdenziali nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dall'OCC, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal [REDACTED] dal rapporto di lavoro dipendente con la Poste Italiane s.p.a. (pari a € 1.600,00, nel 2021) idoneo a sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare (composto dalla ricorrente e dalla figlia ed individuate in complessivi € 1.074,00) nonché a consentire il versamento delle rate mensili di 465,00 (salvo la prima e l'ultima di diverso importo), di cui al piano, a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dall'OCC, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

IV. Per quanto attiene alle modalità esecutive, la proposta prevede: che i versamenti siano eseguiti direttamente dalla debitrice, entro il giorno 15 di ciascun mese, con trasmissione della distinta di bonifico bancario all'OCC; che, per il primo anno, ne siano beneficiari solo i creditori prededucibili e che, dal secondo anno, il 50% della rata venga destinata al pagamento del credito residuo dei prededucibili e l'altro 50% venga corrisposto ai chirografari; che, esaurito il pagamento dei prededucibili, l'intero importo mensile venga destinato al pagamento dei creditori fino al soddisfacimento del 40% del credito da costoro attualmente vantato.

L'effettuazione dei pagamenti in conformità al piano resterà pertanto affidata alla debitrice che opererà sotto la costante vigilanza dell'O.C.C., al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di allertare il g.d. in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) per come modificato dall'OCC con relazione ex art. 70, 6° co. CCII, del 16.12.2022 e riportato in parte motiva.

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito *web* del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'OCC, dott. Paolo Caselli.

Così deciso in Pistoia il 19/12/2022



Sent. n. 59/2022 pubbl. il 19/12/2022
Rep. n. 179/2022 del 19/12/2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci

